



# REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale civile e penale di Massa  
Ufficio fallimentare

riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

<b>-Dott. Giampaolo Fabbrizzi</b>	<b>Presidente est.</b>
<b>-Dott.ssa Sara Farini</b>	<b>Giudice</b>
<b>-Dott.ssa Elisa Pinna</b>	<b>Giudice</b>

ha pronunciato il seguente

## DECRETO

r.g. c.p. n. 1/016

IL CASO.it

Il Tribunale,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo presentato in data 10.8.2016, ai sensi degli artt. 160 ss. l. fall., da **GASPARI MENOTTI S.p.A.**" (già D.K.V. SpA), con sede in Carrara (MS), Viale D. Zaccagna, n. 18/F, codice fiscale 00363950452, in persona del legale rappresentante, Rag. Franco Montaresi;

lette le integrazioni al piano, i documenti e l'integrazione della relazione ex art. 161, comma 3°, l. fall. depositati in data 27.9.2016;

sentito il debitore all'udienza del 29.9.2016;

## OSSERVA

Occorre in primo luogo premettere che al Tribunale, lungo tutte le fasi in cui si articola la procedura di concordato preventivo, è affidato il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti;



Secondo il più recente orientamento della corte regolatrice, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole, fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole manifestazione del loro voto (Cass. sent. n. 11497/014). Un particolare momento di emersione del controllo di fattibilità giuridica, nei limiti sopra illustrati, si esprime anche nel sindacato sulla veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso (art. 161, secondo comma, lett. *a, b, c, e d*, l. fall.), sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, al fine di consentire ai creditori di valutare, sulla base di dati reali, la convenienza della proposta e la stessa fattibilità del piano, restando di converso precluso ogni sindacato sulla stima del valore degli elementi patrimoniali effettuata dal professionista attestatore, salvo il caso di incongruenza, illogicità o incompletezza della motivazione (Cass. sent. n. 2130/014; sul vaglio da espletare sulla relazione del professionista ex art. 161, comma 3°, l. fall., cfr. Cass. sent. n. 11014/013);

Ciò premesso, non pare revocabile in dubbio che la domanda di concordato, corredata dalla proposta di soddisfacimento dei creditori concorsuali e del piano descrittivo le operazioni funzionali all'adempimento della proposta, provenga da imprenditore commerciale (doc. 1 ricorso) in possesso dei requisiti soggettivi di carattere dimensionale previsti dall'art. 1 l. fall. (cfr. ammontare debiti risultanti dall'elenco dei creditori, doc. 7, per l'integrazione del presupposto di cui all'art. 1, comma 2°, lett. c), l. fall).

La società debitrice versa in stato di vera e propria insolvenza ai sensi dell'art. 5 l. fall., atteso che i flussi di cassa attualmente derivanti dalla prosecuzione dell'attività aziendale appaiono strutturalmente insufficienti ad assicurare il regolare adempimento delle obbligazioni scadute, frutto di una costante redditività negativa registrata nei bilanci degli ultimi esercizi, imputabile alle cause endogene ed esogene meglio esplicate alle pp. 9 - 10 del ricorso (Cfr. anche quadro sinottico passività ed attività pp. 13 - 14 ricorso).

La proposta e le condizioni del concordato preventivo, anche all'esito delle integrazioni ordinate dal Tribunale, sono state approvate in ossequio al disposto dell'art. 152 l. fall., richiamato dall'art. 161, comma 4, l. fall. (doc. 2, 2m);

Il piano di concordato di seguito illustrato, sviluppato lungo un orizzonte temporale di



quattro anni, è quello risultante all'esito delle modifiche apportate con la memoria integrativa.

Si atteggia secondo il paradigma della continuità aziendale indiretta, inverato tramite la cessione dell'azienda in esercizio, coniugata alla liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa (v. *infra*) e risulta corredato dalla documentazione integrativa richiesta dall'art. 161 l. fall., lett. a), b), c), d), e), l. fall., nonché dal piano economico finanziario contenente l'analitica esposizione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa prevista dal piano di concordato, oltre all'indicazione delle risorse finanziarie necessarie a farvi fronte a norma dell'art. 186 bis, comma 2°, lett. a), l. fall.) (v. doc. 6, 7, 8, 9, 15, 15m).

In particolare, per ciò che concerne l'intervento della figura dell'Assuntore, già individuato nella neo costituita società Bicigi s.r.l. (i cui soci sono i fratelli Gaspari, l'ing. Fabio Boccacci e la dott.ssa Daniela Conti), il piano prevede che prima dell'adunanza dei creditori e, comunque, nelle more della procedura, venga autorizzata la cessione in favore dell'Assuntore del ramo d'azienda produttivo, in esercizio, comprensivo di tutte le attività "mobiliari", *i.e.* beni strumentali, rimanenze, segno distintivo Gaspari Menotti, con esclusione della liquidità di cassa, dei crediti e del ramo "immobiliare" a fronte d'un attivo di € 1.075.701,00 e passività, *ex art.* 2751-*bis* n. 1 cod. civ. relative al TFR dei dipendenti che transiteranno anche in deroga all'art. 2112 cod. civ., di € 611.925,00 per n. 37 dipendenti, oltre al residuo, in numerario (e/o a mezzo di accollo liberatorio di passività concordatarie nel rispetto dell'ordine dei privilegi).

All'atto del trasferimento (da autorizzarsi ai sensi dell'art. 167 L. Fall., previa valutazione di congruità dei valori esplicitati da parte dell'organo commissariale), l'Assuntore costituirà idonee garanzie, da condividersi con gli organi della procedura, in merito agli impegni economici collaterali all'offerta ed attinenti la proposta di concordato, in relazione a:

#### Impegni subordinati all'omologa del concordato

- i) Assicurazione del pagamento integrale dei creditori sino al grado di cui all'art. 2751-*bis* n. 2 cod. civ. nonché d'una somma in percentuale pari al 5% per i chirografari e prelatizi degradati, ivi inclusi i privilegiati speciali per la quota incapiente, e una somma in percentuale pari al 10% per il creditore della Classe 6 di cui *infra*;
- ii) Accollo liberatorio del debito erariale relativo alle ritenute d'acconto operate e non versate, nonché per i contributi;

#### Impegni subordinati e contestuali al trasferimento del ramo d'azienda produttivo

- iii) Delibera di aumento di capitale della Bicigi S.r.l. per un importo non inferiore ad € 1.500.000,00, all'atto dell'autorizzazione alla cessione (e/ aggiudicazione) in suo favore, ed ulteriore finanziamento, per esigenze di cassa, di € 1.000.000,00, entro la fine dell'anno e, comunque, entro e non oltre il 31 marzo 2017;
- iv) Acquisto del ramo d'azienda produttivo costituito da un attivo pari a € 1.075.701,00 e passività *ex art.* 2751-*bis* n. 1 cod. civ. relative al TFR dei 37 dipendenti che transiteranno anche in deroga all'art. 2112 cod. civ. (stimate in € 611.925,00) oltre, per la differenza, pagamento in numerario o accollo di passività concordatarie nel rispetto dell'ordine dei privilegi.



v) Mantenimento dei livelli occupazionali, in relazione ai dipendenti “trasferiti” in un numero minimo di n. 37 unità lavorative, e del sito produttivo in Marina di Carrara Viale Zaccagna, sulla scorta di quanto legislativamente previsto anche dall’art. 104-*bis*, comma 2°, L. Fall.

vi) Riconoscimento in favore di Gaspari Menotti d’una indennità di occupazione annuale, relativa al Compendio C, di € 120.000,00 annuali.

vii) Obbligo all’acquisto dell’immobile di cui al Compendio C, per un importo minimo di € 6.275.314,50 (già al netto dell’incidenza delle spese di giustizia, stimate in € 278.237,10).

L’Assuntore proseguirà l’attività di impresa con una riduzione dei costi operativi, attraverso una razionalizzazione della struttura che consenta di adeguarla ai nuovi livelli di fatturato, consentendo il mantenimento dei livelli produttivi ed occupazionali

Il ramo di azienda immobiliare rimarrà viceversa in capo a Gaspari Menotti s.p.a. e, composto dai compendi A, B, C, D meglio descritti nella perizia allegata al ricorso (doc. 12), è destinato alla dismissione.

Per ciò che concerne il Compendio C, ove attualmente viene esercitata l’attività produttiva, viene previsto che, una volta autorizzata la cessione, l’Assuntore, oltre ad assumersi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, corrisponderà un’indennità di occupazione a favore della Gaspari Menotti di € 120.000,00 annuali, in ratei anticipati quadrimestrali, per un periodo massimo di anni tre, obbligandosi a liberare l’immobile, nel perentorio termine di gg. 120, qualora, all’esito delle gare competitive, l’Assuntore non dovesse risultare aggiudicatario.

Al verificarsi di detta ipotesi, è stato già identificato un immobile ove trasferire l’azienda, nella provincia della Spezia, specificamente nell’area industriale di Follo.

Per quanto riguarda, invece, gli altri compendi, l’avvio alle procedure di gara potrà essere indetto dopo il decreto di ammissione, prevedendo, quale base d’asta, i valori di mercato esposti nella relazione *ex art.* 160, comma 2°, L. Fall.

Le ulteriori linee guida del piano sono le seguenti:

i) la prosecuzione dell’attività di impresa da parte di Gaspari Menotti, nell’attuale sua composizione sociale, sino alla cessione del ramo d’azienda produttivo, come sopra identificato, all’Assuntore che corrisponderà l’importo di € 1.075.701,00 e subentrerà alla stessa senza soluzione di continuità.

ii) l’impiego di tutte le disponibilità liquide al netto dei costi esposti nel decreto di ammissione.

iii) l’incasso dei crediti, per il quale è ragionevole prospettare i tempi di incasso specificamente allegati al piano finanziario.

iv) La vendita con procedure competitive dei Compendi A, B e D nelle more della procedura e prima dell’adunanza dei creditori, con le modalità stabilite dall’art. 182 L. Fall. per il tramite della società ricorrente o di un liquidatore giudiziale nominato dal Tribunale.

v) La vendita con procedura competitiva, entro 36 mesi dall’omologa, del Compendio C, previo riconoscimento d’una indennità di occupazione da destinare poi a favore dei



creditori ipotecari.

vi) I soci dell'Assuntore, con apposita determinazione assembleare del 26 settembre 2016, si sono impegnati a deliberare un aumento di capitale di € 1.500.000,00, e un finanziamento a favore della Bicigi S.r.l. di ulteriori € 1.000.000,00 per esigenze di cassa, prima del perfezionamento dell'atto di cessione del ramo d'azienda.

I soci si sono, altresì, impegnati a deliberare un aumento di capitale di ulteriori € 6.500.000,00, funzionale all'acquisto dell'immobile di cui al Compendio C, subordinando risolutivamente l'efficacia di detta determinazione alla mancata aggiudicazione/cessione di detto immobile.

I soci di Bicigi S.r.l., Ciro ed Elena Gaspari, si sono inoltre impegnati con la medesima delibera ad effettuare, subordinatamente all'omologa del concordato, un versamento a fondo perduto a favore della Bicigi S.r.l. per un importo pari a € 1.000.000 (doc. B; produzioni udienza 29.9.2016).

vii) In relazione ai creditori concorsuali, gli ipotecari saranno soddisfatti con il riparto di quanto ricavato dalla dismissione dei beni su cui insiste la prelazione (al netto dell'incidenza delle prededuzioni), mentre, nei confronti degli altri creditori, la Proponente e l'Assuntore assumono, subordinatamente all'omologa, un'obbligazione di pagamento nei modi, tempi e misure indicati in relazione alle rispettive classi di appartenenza.

viii) Impegno da parte dell'Assuntore all'acquisto del Compendio C, nel termine di 36 mesi dall'omologa, ad un prezzo minimo pari ad € 6.275.314,50.

La proposta, di converso, prevede:

- a) Il pagamento integrale delle spese di giustizia, del professionista *ex art.* 160/161 L. Fall. e delle spese strumentali ed accessorie all'accesso alla procedura e, più in generale, di tutti i crediti prededuttivi *ex art.* 111 comma 2° L. Fall.
- b) Il pagamento integrale dei crediti *ex art.* 2751-*bis* n. 1 cod. civ. Il debito maturato verrà estinto nell'ambito concordatario per quei dipendenti con i quali il rapporto di lavoro sarà interrotto nelle more della procedura; mentre, per quei dipendenti che transiteranno all'Assuntore e che continueranno il rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, verrà estinto da quest'ultimo all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro.
- c) Il pagamento integrale per i creditori *ex art.* 2751-*bis* n. 2 cod. civ..
- d) Il pagamento del mutuo residuo dei creditori ipotecari (Banco Popolare, Unicredit, Carige, Banca Valle Camonica) sino a capienza ed al netto dell'incidenza delle spese di giustizia *ex art.* 111-*bis* L. Fall., con la distribuzione del ricavato dal realizzo dell'immobili su cui incide il relativo privilegio speciale (cfr. contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio Carozzi, Rep. 41348 – Racc. 14156 del 21 dicembre 2009 - doc. 13); il pagamento della quota prognosticamente capiente, pari a complessivi € 6.275.314,50<sup>1</sup>, viene, comunque, assicurato dall'Assuntore, qualora, all'infruttuoso esito degli incanti che verranno indetti, partendo dagli estimi di mercato dell'immobile, il prezzo base d'asta, in conseguenza dei successivi ribassi, si assesterà

<sup>1</sup> Al netto dell'incidenza delle spese di giustizia, stimate in € 278.237,10.



in corrispondenza del suddetto valore fallimentare per come esposto nella Relazione ex art. 160 comma 2° L. Fall.

- e) Il riconoscimento ed il pagamento dei frutti civili (al netto dell'incidenza dei costi generali) che matureranno sino alla cessione dell'immobile ove viene esercitata l'attività di impresa (Compendio C) e/o alla chiusura della procedura, in relazione all'indennità di occupazione, che provvederà a corrispondere l'Assuntore, pari ad € 120.000,00, oltre IVA annuali.
- f) Il pagamento dei creditori ipotecari (Banco Popolare I° grado ed Eredi Tonarelli<sup>2</sup> II° grado) sino a capienza ed al netto dell'incidenza delle spese di giustizia ex art. 111-*bis* L. Fall., con la distribuzione del ricavato dal realizzo dell'immobile sito in Massa alla Via Lottizzazione (Compendio A), su cui incide il relativo privilegio speciale.
- g) La soddisfazione del creditore Inps/Inail nei modi e nei tempi di cui all'art. 3 del D.M. 4 agosto 2009. Così viene previsto, a seguito dell'accollo da parte dell'Assuntore, conseguente all'omologa (i) il pagamento integrale del credito ex art. 2778, n. 1, cod. civ., così per € 757.517,21; (ii) il pagamento nella misura del 40% del credito ex art. 2778, n. 8, cod. civ., per € 42.655,86 (iii) oltre al pagamento nella misura del 30% dei crediti previdenziali chirografari, per € 27.385,15.
- h) L'accollo da parte dell'Assuntore del debito integrale e dilazionato delle ritenute d'acconto, per e 565.585,25, in ossequio all'*incipit* regolamentare dell'art. 182-*ter* comma 1° L. Fall.
- i) Il pagamento della quota parte del credito ipotecario del Banco Popolare di cui al precedente punto f) degradata a chirografo in ragione dell'incapienza del bene, in misura percentuale pari al 10%;
- j) Il pagamento di tutti gli altri creditori, prognosticamente incapienti, quindi chirografari ed altri privilegiati generali, degradati in ragione dell'incapienza, con una somma in percentuale pari al 5% del valore complessivo dei crediti.

La proponente e l'Assuntore si obbligano ad assicurare ai creditori le percentuali di soddisfazione offerte. La proposta reca inoltre una clausola di *earn out* per i creditori chirografari incapienti - ivi compresi i prelatizi degradati - prospettandosi per costoro una soddisfazione aggiuntiva nel caso in cui il ricavato della vendita dei beni immobili non funzionali avvenga a valori superiori a quelli commisurati allo scenario liquidatorio concorsuale, elevandosi in tal caso la soglia del soddisfacimento - nel caso di alienazione a valori di mercato - sino alla percentuale del 7,8% circa. E' stata viceversa espunta dalla proposta definitiva la primitiva clausola di *earn out* legata al fatturato dell'attività aziendale esercitata dall'assuntore, in dipendenza del fatto che Bigibi s.r.l., subordinatamente all'omologa, si farà carico di tutte le obbligazioni nascenti dal concordato.

La scansione temporale dell'adempimento dei debiti soddisfatti integralmente nei limiti della moratoria ininfluyente di cui all'art. 186 bis, comma 2°, lett. c), l. fall., è la seguente (con termini computati dal decreto di omologa, di seguito anche denominato "*dies a quo*":

- a) Per le spese di giustizia ex art. 2755 e 2770 cod. civ., il pagamento del 20% avverrà entro e non oltre gg. 15 dal decreto di ammissione; il pagamento e/o

<sup>2</sup> Il cui credito verrà, comunque, integralmente onorato, rientrando nell'ambito dei prelatizi ex art. 2751-*bis* n. 1 cod. civ.



- accantonamento del saldo all'atto della loro esigibilità;
- b) per tutti i creditori prededuttivi "funzionali" *ex art. 111 comma 2° L. Fall.*, sorti prima del deposito del ricorso per ammissione al concordato preventivo, il pagamento avverrà entro e non oltre 12 mesi dal *dies a quo*;
  - c) per tutti i creditori prededuttivi "occasionalisti" *ex art. 111 comma 2° L. Fall.* il pagamento, purché non contestato *ex art. 111-bis L. Fall.*, avverrà alla relativa esigibilità nelle more della procedura;
  - d) i debiti assistiti da privilegio *ex art. 2751-bis n. 1 cod. civ.* (ivi inclusi gli eredi Tonarelli) verranno estinti entro e non oltre il termine di 12 mesi dal *dies a quo*, esclusivamente laddove dovesse intervenire (od è già intervenuta) la cessazione del rapporto di lavoro; per i crediti in contestazione e/o in contenzioso, l'estinzione del debito, previo accantonamento infrannuale, avverrà all'esito definitivo del relativo giudizio.

Per quei dipendenti che transiteranno all'Assuntore e che continueranno il rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, il debito verrà da quest'ultimo pagato all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro; per quei dipendenti che non transiteranno all'Assuntore, il debito verrà estinto in numerario con il ricavato dal realizzo dei beni immobili (Compendio B e D) o con altre disponibilità della Proponente (liquidità, realizzo crediti, ecc). L'estinzione dell'eventuale posta debitoria residua sarà, comunque, sostenuta e/o anticipata dall'Assuntore entro e non oltre 12 mesi dal *dies a quo*;

- e) i debiti assistiti da privilegio *ex art. 2751-bis n. 2 cod. civ.* verranno estinti in numerario con il ricavato dal realizzo dei beni immobili (Compendio B e D) o con altre disponibilità della Proponente (liquidità, realizzo crediti, ecc). L'estinzione dell'eventuale posta debitoria residua sarà, comunque, sostenuta dall'Assuntore entro e non oltre 12 mesi dal *dies a quo*;

Viceversa, per i crediti non integralmente soddisfatti o soddisfatti - secondo l'ordine delle graduazioni - oltre la moratoria annuale di cui all'art. 186 bis, comma 2°, lett. c), l. fall., è prevista la seguente suddivisione in classi di creditori, modificata all'esito delle integrazioni richieste dal Tribunale:

**Classe n. 1: crediti per ritenute d'acconto operate e non versate.**

I crediti appartenenti alla classe prima verranno soddisfatti dall'Assuntore, in virtù dell'accollo liberatorio conseguente all'omologa, con un pagamento integrale e dilazionato (comprensivo di interessi legali per la dilazione), alla stregua di quanto disposto all'art. 182-ter L. Fall., in 6 rate semestrali anticipate di pari importo, decorsi 12 mesi dal *dies a quo*, da calcolarsi sul residuo che risulterà all'esito della distribuzione del ricavato dalle vendite dei beni non funzionali.

**Classe n. 2: crediti per contributi Inps ed Inail *ex artt. 2753-2754 (l. 389/89) e 2778, n. 1, cod. civ.***

I crediti appartenenti alla seconda classe verranno soddisfatti dall'Assuntore, in virtù dell'accollo liberatorio, in misura pari al 100% del loro ammontare, in 6 rate semestrali anticipate di pari importo e proporzionalmente suddivise ed imputate a ciascun creditore erariale decorsi 12 mesi dal *dies a quo*, da calcolarsi sul residuo che risulterà all'esito della distribuzione del ricavato dalla vendite dei beni non funzionali



**Classe n. 3: crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione ex artt. 2754 e 2778, n. 8, cod. civ.**

I crediti appartenenti a questa categoria verranno soddisfatti dall'Assuntore, in virtù dell'accollo liberatorio, in misura pari al 40% del loro ammontare, in 6 rate semestrali anticipate di pari importo e proporzionalmente suddivise ed imputate a ciascun creditore previdenziale<sup>3</sup>, decorsi 12 mesi dal *dies a quo*.

**Classe n. 4: crediti contributivi di natura chirografaria.**

I crediti appartenenti a questa categoria verranno soddisfatti dall'Assuntore, in virtù dell'accollo liberatorio, in misura pari al 30% del loro ammontare, in 6 rate semestrali anticipate di pari importo e proporzionalmente suddivise ed imputate a ciascun creditore previdenziale,<sup>4</sup> decorsi 12 mesi dal *dies a quo*.

**Classe n. 5: creditori privilegiati speciali soddisfatti parzialmente per la prognostica incapacienza del bene su cui insiste la posizione prelatizia.**

Si tratta dei creditori ipotecari Banco Popolare, Unicredit, Carige e Banca Valle Camonica, per il mutuo fondiario residuo erogato il 21 dicembre 2009, pari a complessivi € 9.697.983,33, che verranno soddisfatti a mezzo di pagamento in denaro, prodotto dal ricavato della vendita dell'immobile sito in Massa alla Via Zaccagna 18/F (Compendio C), e, nella peggiore delle ipotesi: i) sino a capienza del valore di prognostico realizzo del bene, al netto dell'incidenza delle spese di giustizia, pari ad € 6.275.314,50, ii) oltre al pagamento d'una somma per i frutti, al netto delle spese generali e iii) una ulteriore somma in percentuale pari al 5% sulla ipotetica quota degradata a chirografo, corrisposta dall'Assuntore.

Con riferimento ai termini di pagamento, il creditore appartenente a detta categoria, per la quota prognosticamente capiente, oltre ai frutti civili (al netto dei costi) maturati nel periodo, verrà soddisfatto entro e non oltre 36 mesi dal *dies a quo* e, immediatamente dopo, ai sensi dell'art. 108, comma 2°, L. Fall., verrà emesso il relativo decreto "purgativo"; la quota degradata verrà corrisposta nel termine di 36 mesi dal *dies a quo*.

In ragione dell'attestata incapacienza, non è previsto il pagamento degli interessi<sup>5</sup>.

**Classe n. 6: creditori privilegiati speciali soddisfatti parzialmente per la prognostica incapacienza del bene su cui insiste la posizione prelatizia.**

Si tratta del creditore ipotecario Banco Popolare per il mutuo residuo di € 1.154.082,21, che verrà soddisfatto a mezzo di pagamento in denaro, prodotto dal ricavato della vendita dell'immobile sito in Carrara alla Via Lottizzazione (Compendio A), e, nella peggiore delle ipotesi sino a capienza del valore di prognostico realizzo del bene, al netto dell'incidenza delle spese di giustizia, oltre al pagamento d'una somma in percentuale pari al 10% sulla ipotetica quota degradata a chirografo, corrisposta dall'Assuntore.

Con riferimento ai termini di pagamento, il creditore appartenente a detta categoria, per la quota prognosticamente capiente verrà soddisfatto entro e non oltre 12 mesi dal *dies a quo* e, immediatamente dopo, ai sensi dell'art. 108, comma 2°, L. Fall., verrà emesso il relativo decreto "purgativo"; la quota degradata verrà corrisposta nel termine di 36 mesi

<sup>3</sup> Il D.M. 4 agosto 2009, art. 3, comma 1°, prescrive che il pagamento dei crediti privilegiati di cui al n. 8) del primo comma dell'art. 2778 c.c. non può essere inferiore al quaranta per cento

<sup>4</sup> Il D.M. 4 agosto 2009, art. 3, comma 2°, prescrive che la proposta di pagamento parziale per i crediti di natura chirografaria non può essere inferiore al trenta per cento.

<sup>5</sup> Fatta salva l'ipotesi in cui dal realizzo di detto cespite, venisse ricavato un importo superiore al debito cristallizzato ai sensi dell'art. 55 L. Fall.



dal *dies a quo*.

In ragione dell'attestata incapienza, non è previsto il pagamento degli interessi<sup>6</sup>.

**Classe n. 7: Creditori chirografari e prelatizi prognosticamente incapienti.**

Rientrano nella presente categoria gli artigiani, le cooperative, gli interinali ed i tributi, comprensivi di sanzioni ed aggi, in prognosi, incapienti, e in quanto tali degradati a chirografari, inclusi in questa sede, fornitori, committenti e banche chirografarie.

Il pagamento è assicurato nella misura del 5%, da corrispondersi alla scadenza del termine di 36 mesi dal *dies a quo*, oltre ad un *quid* variabile da ripartire all'esito della distribuzione, da attuarsi ai sensi dell'art. 111-*quater* L. Fall., del ricavato dalla dismissione dei cespiti immobiliari.

La misura della partecipazione al voto di ciascun creditore sarà oggetto di delibazione da parte del G.D. ai sensi dell'art. 177 L. Fall. nel corso dell'Adunanza dei creditori.

\* \* \*

La tematica centrale che rappresenta l'autentico banco di prova per la domanda di concordato sottoposta al vaglio di ammissibilità del Tribunale concerne la qualificazione della sua natura giuridica.

L'interrogativo è suscitato dal raffronto quantitativo tra la diverse componenti finanziarie che concorrono a generare il flusso di cassa complessivo per il pagamento dei debiti concordatari, pari ad euro 13.842.702, di cui (v. doc. 16m, integrazione relazione ex art. 161, comma 3°, l. fall., pp. 11 - 12):

- € 608 mila sono generati dalla gestione operativa dell'azienda in funzionamento;
- € 2,5 milioni derivano dall'apporto massimo previsto dai soci dell'Assuntore;
- € 1,0 milione derivano da un versamento a fondo perduto che verrà effettuato dai fratelli Gaspari;
- € 9,3 milioni derivano dalla dismissione del patrimonio immobiliare, in base alle ipotesi di valutazione conservative adottate; si precisa che di questo importo, circa € 6,5 milioni sono garantiti dall'Assuntore (e per l'Assuntore, dai soci dello stesso che si sono appositamente impegnati ad effettuare un corrispondente aumento di capitale per l'importo), quale offerta minima per l'acquisto dell'immobile identificato come Compendio C, nel caso in cui dalle aste competitive non dovesse realizzarsi un importo maggiore.

Non sarà arduo avvedersi che l'apporto delle risorse generate dalla continuazione dell'attività aziendale è di entità scarsamente significativa se posto a confronto con la componente finanziaria derivante dalla liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio

---

<sup>6</sup> Anche in questo caso, fatta salva l'ipotesi in cui dal realizzo di detto cespite, venisse ricavato un importo superiore al debito cristallizzato ai sensi dell'art. 55 L. Fall.



dell'impresa.

E' da chiedersi allora se ciò si ripercuota sulla configurabilità di un concordato con continuità aziendale come delineato dall'art. 186 *bis* L. Fall., perché l'implicazione pratica che da una risposta negativa al suddetto quesito dovrebbe trarsi ridonderebbe nell'inammissibilità dell'odierna domanda di concordato, a motivo della inidoneità della proposta ad assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, secondo quanto stabilito dall'art. 160, ult. co., L. Fall., dal perimetro applicativo del quale è estraneo, appunto, il concordato con continuità aziendale.

Onde sciogliere l'interrogativo non viene in considerazione la predisposizione del piano con l'intervento di un assuntore a mente dell'art. 160, comma 1°, lett. b), L. Fall., dal momento che l'assunzione interessa solo l'aspetto soggettivo del rapporto obbligatorio, cioè il soggetto che deve adempiere alle obbligazioni concordatarie (Cass. sent. n. 22913/11), lasciando impregiudicata la natura giuridica del concordato.

Di contro, la previsione di piano di un'offerta da parte dell'assuntore avente ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso del ramo aziendale "produttivo", prima dell'omologazione, obbligherà soltanto all'apertura del procedimento competitivo delle offerte concorrenti di cui all'art. 163 *bis* L. Fall.

Una soddisfacente risposta al dubbio ermeneutico prospettato non può prescindere dall'analisi del dato normativo.

L'art. 186 *bis*, comma 1°, L. Fall. recita che «quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa».

Il dato testuale fa leva su di una nozione di continuità che rileva eminentemente a livello di piano di concordato, sviluppabile secondo i moduli della continuità diretta (prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore) o indiretta (cessione dell'azienda in esercizio o conferimento in una o più).

Con questi moduli, può invero coesistere la liquidazione dei beni non funzionali, ma il rapporto tra le due componenti compresenti - liquidatoria e continuativa dell'attività aziendale - onde far derivare il regime normativo applicabile al concordato è stato a monte ponderato e risolto dal legislatore non già in termini di considerevole preminenza quantitativa dell'una o dell'altra componente - che con una serialità di casi non certo infrequente esporrebbe il criterio discrezionale ad arbitrii e scelte irrazionali dell'interprete difficilmente giustificabili - bensì di una loro coesistente funzionalizzazione al superamento della crisi di impresa sotto l'egida dell'unico regime imperativo, quello configurato dall'art. 186 *bis* l. fall., il cui primato esclusivo si impone quante volte: (a) la continuazione dell'attività di impresa giustifichi le cautele informative di cui all'art. 186 *bis*, comma 2°, lett a), L. Fall., che trovano la loro ragion d'essere quando la soddisfazione dei creditori dipende, anche solo in parte, dal futuro andamento dell'impresa, ovvero quando, a prescindere dall'impiego dei flussi di cassa generati dalla prosecuzione dell'attività aziendale, questa, per il fatto stesso di perpetuarsi in costanza di procedura, fa gravare sui creditori un "rischio di prededuzione"; (b) della prosecuzione dell'attività di impresa, come prefigurata nel piano, viene attestata nella relazione ex art.



161, comma 3°, L. Fall., la funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori (art. 186 bis, comma 2°, lett b), L. Fall.).

La non fittizia compresenza di tali condizioni fa premio sulla eventuale preponderanza quantitativa della componente liquidatoria e giustifica l'operatività necessaria del regime di favore apprestato dall'art. 186 bis L. Fall., con il connesso esonero dal rispetto dell'art. 160, ult. co., L. Fall.

Le superiori considerazioni fanno manifesta nel caso di specie la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 186 bis L. Fall. e la sottrazione della proposta dall'effetto precettivo dell'art. 160 ult. co. L. Fall.

La prosecuzione dell'attività di impresa, anche nel periodo successivo al trasferimento dell'azienda all'assuntore, è suscettibile di incidere sulla misura del soddisfacimento dei creditori, sui quali grava invero l'alea della redditività dell'attività aziendale quale elemento di fattibilità economica del piano, come emerge icasticamente dall'analisi di sensitività compiuta sul piano industriale (doc. 16m, relazione ex art. 161, comma 3°, L. Fall., pp. 15 -16).

Al contempo, per tutto il periodo di continuazione dell'attività anteriore alla cessione dell'azienda, sui creditori graverà il rischio di predeuzione sopra illustrato.

Nella relazione ex art. 161, comma 3°, L. Fall. si attesta inoltre motivatamente la funzionalità della prosecuzione dell'attività di impresa al miglior soddisfacimento dei creditori, dal momento che, nel diverso scenario fallimentare, nella previsione più favorevole di dismissione del compendio immobiliare a valori di mercato, i creditori prelatizi verrebbero integralmente soddisfatti ed i chirografari non potrebbero ricavare una percentuale superiore al 2,4% (doc. 16, pp. 120 ss.), là dove, nella consimile ipotesi che dovesse verificarsi nel concordato, ferma l'integrale soddisfazione dei prelatizi, ai chirografari spetterebbe comunque la maggior percentuale del 7,8%.

Di contro, il prospetto delle capienze redatto a valori fallimentari sulla scorta della relazione ex art. 160, comma 2°, L. Fall. evidenzia che potrebbero al più ambire ad una soddisfazione parziale, fermo l'integrale pagamento dei crediti con grado di privilegio poziore, solo i creditori ipotecari ed i professionisti muniti di privilegio ex art. 2751 bis n. 2), c.c.

Tutti gli altri creditori risulterebbero viceversa incapienti (*ibid.*, p. 125)

Il piano di concordato assicura pertanto a tutti i creditori una soddisfazione coerente con il dettato di cui all'art. 160, comma 2°, L. Fall.

Il piano economico finanziario, nella versione definitiva (doc. 15m) reca i flussi di cassa distinti per ciascun ramo aziendale ed aggregati, tenuto conto dell'assunzione da parte di Bigibi s.r.l. dell'intero onere concordatario. Quest'ultimo, pari ad euro 13.550.167,00 verrà fronteggiato con flussi di cassa attesi pari ad euro 13.842.702 oltre ad una liquidità iniziale di euro 704.480,00, determinando al termine del piano un avanzo positivo pari ad euro 637.015 (doc. 15m, 16m).

Le classi formate dal proponente in seguito alle modifiche apportate con l'integrazione



depositata appaiono correttamente articolate secondo posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei (art. 160, comma 1, lett. c), l. fall.), obbedendo al principio dell'ammissibilità di trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse (art. 160, comma 1, lett. d), l. fall.).

Vengono recepiti i rilievi del Tribunale con l'elisione delle originari classi settima e ottava.

Con particolare riguardo a quest'ultima, in relazione alla quale si postulava per i soci finanziatori non postergati a norma di legge la configurabilità di una c.d. "classe a 0", senza però al contempo apprestare una congrua rappresentazione della tangibile utilità economica assicurata, è stato prodotto atto di rinuncia al credito condizionato all'intervenuta omologazione del concordato.

Il trattamento riservato a ciascuna classe non comporta alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione, dal momento che: (a) il soddisfacimento integrale delle ritenute d'acconto operate e non versate costituisce implicazione immanente allo statuto eccezionale configurato dalla valenza sostanziale dell'art. 182 *ter* l. fall. (da ultimo, v. Cass. sent. n. 14447/014); (b) le risorse con le quali fronteggiare l'onere concordatario sono in larga parte attinte da apporti finanziari esterni al patrimonio dell'imprenditore, per loro stessa natura svincolati dal regime di soddisfacimento prestabilito dall'ordine legale delle cause di prelazione.

Con riguardo agli indici che esprimono l'estraneità degli apporti finanziari al patrimonio del debitore, mette conto evidenziare che: (i) le somme messe a disposizione dall'assuntore subordinatamente all'omologazione del concordato onde soddisfare parte dell'onere concordatario, con espressa rinuncia alla ripetizione, vengono apprestati con modalità tali da risultare insensibili per la composizione quantitativa del patrimonio del debitore, secondo i principi enunciati da Cass. sent. n. 9373/012 (sul tema, v. anche Trib. Monza 5 novembre 2014, in *www.ilcaso.it*); (ii) le risorse liberate per mezzo dei ricavi generati dalla continuità aziendale non configurano attivo patrimoniale vincolato alla distribuzione secondo i principi di cui agli artt. 2740, 2741 c.c., dal momento che la irreversibile degradazione a rango chirografario della quota dei crediti privilegiati priva di capienza sui beni in relazione ai quali la prelazione insiste non appare suscettibile di reversione una volta che il debitore si sia avvalso della facoltà di soddisfare non integralmente i creditori prelatizi osservando i limiti apprestati dall'art. 160, comma 2°, l. fall.

La dilazione ultra annuale prevista per talune categorie di creditori privilegiati appare compatibile con il dettato dell'art. 186 *bis*, comma 2°, n. 2), l. fall., posto che l'orizzonte temporale di soddisfacimento in misura superiore all'anno si compensa con l'attribuzione del diritto di voto sulla proposta di concordato ai sensi dell'art. 177, comma 3°, l. fall., da commisurarsi in sede di adunanza alla perdita economica sofferta per effetto del ritardo (Cass. sent. n. 20388/014; n. 10112/014).

Anche in tema di trattamento dei crediti prededucibili i rilievi del Tribunale hanno trovato recepimento, atteso che per tutti i crediti maturati in corso di procedura è stata prevista l'immediata ed integrale soddisfazione, senza cioè alcuna dilazione.



Il trattamento dei crediti previdenziali privilegiati e non è stato equiparato alle misure percentuali previste dall'art. 3 D.M. 4 agosto 2009.

Anche le tempistiche della dilazione - 6 rate semestrali anticipate di pari importo da pagarsi decorsi dodici mesi dalla data dell'omologazione - si allineano al tenore letterale dell'art. 3, comma 3° del citato D.M., avuto riguardo alla moratoria annuale consentita da una fonte di rango primario posteriore (art. 186 bis, comma 2°, lett. b), l. fall., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. b), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in L. 7 agosto 2012, n. 134).

Va da sé che il Tribunale non è persuaso dall'opinione secondo la quale tanto l'entità della dilazione, quanto la misura percentuale del soddisfacimento dei crediti previdenziali di cui all'art. 3, comma 1° e 2° del citato D.M., configurerebbero condizioni imperative di ammissibilità del concordato preventivo - peraltro al momento non corredato da transazione ai sensi dell'art. 182 *ter* l. fall. - apparendo viceversa maggiormente plausibile ritenere, in aderenza al dettato normativo, che quelle soglie si atteggino a mo' di limiti non già ostativi all'ammissione della domanda di concordato, ma solo interni agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie quali condizioni per l'accettazione della proposta di accordo sui crediti per contributi, premi e relativi accessori di legge formulata ai sensi dell'art. 182 *ter* l. fall. (art. 1, comma 1°, D.M. 4/8/09). Con la conseguenza che anche una dilazione non pienamente conforme a quella prescritta dal citato regolamento non osterebbe comunque all'ammissione del concordato.

La relazione redatta ai sensi dell'art. 161, comma 3°, l. fall. dal professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3°, lett. d), l. fall. attesta con un appagante ed esaustivo percorso logico-argomentativo la veridicità dei dati aziendali - opportunamente rettificati all'occorrenza - e la fattibilità del piano di concordato in continuità aziendale, pur con i limiti degli *stress tests* ai quali i dati previsionali sono stati sottoposti.

Con precipuo riguardo all'ultimo profilo sopra considerato, l'attestatore, esaminato il piano economico-finanziario ed esplicate le cause della crisi, ha posto esaurientemente in rilievo che le preponderanti variabili economico-finanziarie sono sorrette da previsioni prudenziali e realistiche, sia per ciò che concerne le strategie di risanamento e contenimento dei costi, illustrando con idonei quadri sinottici le risorse finanziarie necessarie e le modalità di copertura che validano le previsioni di piano.

Nella relazione integrativa depositata su sollecitazione del Tribunale, esplicate succintamente le principali modifiche alla proposta ed al piano industriale - rimasto immutato nei dati previsionali - è stata inoltre fornita un'adeguata imputazione al fondo rischi appostato di euro 500.000,00 (doc. 16m, pp. 12 - 14).

Occorre inoltre dare atto che la proposta reca, declinata nella misura percentuale di soddisfacimento in denaro, l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il debitore si è obbligato ad assicurare a ciascun creditore, secondo il



tenore testuale dell'art. 161, comma 2°, lett. e), come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modif., in L. 6 agosto 2015, n. 132.

Da ultimo, salve diverse valutazioni in corso di procedura, il Tribunale è dell'avviso che non occorre procedere alla nomina di un liquidatore per la dismissione dei beni non funzionali.

Ed infatti, la nomina del liquidatore è prevista dall'art. 182, comma 1°, L. Fall. solo in caso di concordato con cessione dei beni.

Diversamente, l'imprenditore in concordato conserva la disponibilità dei cespiti che compongono l'attivo, ancorché destinati alla liquidazione, durante tutto il corso della procedura, secondo il principio generale cristallizzato dall'art. 167 L. Fall.

L'alienazione dovrà pertanto avvenire direttamente a cura del debitore, mentre il Commissario Giudiziale sorveglierà sull'applicazione degli artt. 105 - 108 *ter* L. Fall., richiamati dall'art. 182, comma 5°, L. Fall. per tutte le vendite ed i trasferimenti posti in essere legalmente dopo il deposito della domanda di concordato.

Con separato decreto verrà aperto il procedimento di cui all'art. 163 bis L. Fall. sull'offerta di acquisto del ramo di azienda presentata dall'Assuntore.

Visto l'art. 163, comma 1° l. fall.;

IL CASO .it  
P.Q.M.

#### DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo proposta da **GASPARI MENOTTI S.p.A.** (già D.K.V. SpA), con sede in Carrara (MS), Viale D. Zaccagna, n. 18/F, codice fiscale 00363950452, in persona del legale rappresentante, Rag. Franco Montaresi;

#### DELEGA

alla procedura il Giudice Dott. Giampaolo Fabbrizzi;

#### ORDINA

La convocazione dei creditori davanti al GD per l'udienza del \_23 febbraio 2017\_, alle ore \_10.00\_\_\_\_\_.

#### FISSA

Il termine di gg. 20 da oggi per la comunicazione del decreto ai creditori.

#### NOMINA

Commissari Giudiziali il Dott. Fabio Bascherini ed il Dott. Emanuele Giorgi, entrambi iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Massa Carrara;

STABILISCE il termine di giorni 15 da oggi per il deposito da parte della ricorrente nella cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale della somma di Euro \_100.000,00\_



quale minor somma percentuale, ex art. 163 comma 2 n. 4) l. fall., per le spese che si presumono necessarie per l'intera procedura.

DISPONE che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L.F. e che il Commissario Giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 L.F. un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

ORDINA al ricorrente di consegnare al Commissario Giudiziale, entro sette giorni, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

Così deciso in Massa, in data 29 settembre 2016

Il Presidente est.  
*Dott. Giampaolo Fabbrizzi*

IL CASO.it

